



Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

VISTI gli articoli 8 e 12 del decreto legislativo n. 422/97 che hanno previsto la sottoscrizione di un apposito Accordo di Programma tra il Ministero dei Trasporti e della Navigazione, ora Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti, e ciascuna Regione a statuto ordinario per il trasferimento delle funzioni amministrative e programmatiche relative ai servizi ferroviari di interesse locale;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 novembre 2000, pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 224 alla GURU n.303 del 31/12/00 che ha reso vigente il predetto Accordo di programma;

VISTO l'articolo 15 del decreto legislativo n. 422/97 che ha previsto, in materia di investimenti, la stipula di uno specifico Accordo di Programma nell'ambito del quale definire gli interventi da realizzare e i mezzi di trasporto da acquisire, incluso il materiale rotabile ferroviario, i tempi di realizzazione degli stessi in funzione dei piani di sviluppo dei servizi, i soggetti coinvolti e i loro compiti, le risorse necessarie, le loro fonti di finanziamento e i tempi di erogazione;

CONSIDERATO che in applicazione del richiamato articolo 15 sono stati stipulati con ciascuna regione a statuto ordinario appositi accordi di programma ai sensi dell'articolo 4 del D.Lgs. 281/97 per l'assegnazione di risorse finanziarie destinate al potenziamento ed alla messa in sicurezza delle ferrovie regionali;

CONSIDERATO che in applicazione dell'articolo 11, comma 5, della legge n.166/2002 le risorse in parola sono state depositate presso i conti di tesoreria infruttiferi intestati al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con vincolo di destinazione alle singole Regioni;

TENUTO CONTO che parte delle risorse in argomento sono state oggetto di atto di pignoramento presso terzi promosso dal Longarini Edoardo come comunicato dalla Banca d'Italia con nota n. 0134314 del 9/02/2015;

CONSIDERATO che in particolare a seguito del così detto "lodo Longarini" (Decreto 6089/2013 Tribunale di Roma – R.G. 5477/2015), risultavano accantonate presso l'istituto Banca d'Italia complessivamente, sui conti di tesoreria istituiti ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della legge n. 166/2002, 660.425.065,00 euro di cui 500.793.205,00 euro destinati alla copertura degli accordi di programma previsti dall'articolo 15 del D.Lgs 422/97, 89.553.036,00 euro destinati al pendolarismo, 4.152.293,00 euro destinati al completamento ed al potenziamento di linee ferroviarie nelle aree depresse, 65.876.226,00 euro destinati alla realizzazione di infrastrutture per la mobilità al servizio delle fiere e 50.305,00 euro destinati ad interventi a favore della mobilità ciclistica;

TENUTO CONTO che le somme in argomento risultano disaccantonate a seguito del provvedimento di svincolo del G. E. del 5/05/2022 – R.G. 5477/2015;

CONSIDERATO che con la nota n. 13452 del 24 gennaio 2023 il Ministero dell'economia e delle finanze ha comunicato che le predette somme, in applicazione dell'articolo 1, comma 7, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'18 febbraio 2017 "Eliminazione delle gestioni

contabili operanti a valere su contabilità o conti correnti di tesoreria” derivanti dalla chiusura della procedura esecutiva Longarini Edoardo contro Ministero infrastrutture e trasporti “, sono state versate in entrata al Bilancio dello Stato e successivamente iscritte, con decreto del Ragioniere Generale dello Stato n. 222667/2022, sui capitoli del bilancio dello Stato in termini di competenza e di cassa, ai fini della copertura degli interventi originariamente previsti ed in particolare :

- capitolo n. 7288 “somme da destinare agli accordi di programma previsti dall’articolo 15 del D.Lgs 422/97” – euro 500.793.205,00.
- capitolo n.7251 “fondo per l’acquisto di veicoli adibiti al miglioramento dei servizi offerti per il TPL” (pendolarismo) – euro 89.553.036,00.
- capitolo n.7580 “fondo per il finanziamento degli interventi a favore della mobilità ciclistica” – euro 50.305,00;
- capitolo n. 7761 “spese per il completamento ed il potenziamento di linee ferroviarie nelle aree depresse” - euro 4.152.293,00;
- capitolo n. 7415 “spese per la realizzazione di infrastrutture per la mobilità al servizio delle fiere” - euro 65.876.226,00.

CONSIDERATO necessario impegnare le risorse di cui, al capitolo n. 7288, a favore delle singole regioni dando copertura, nel limite di quelle disponibili, agli interventi, previsti negli accordi di programma ex articolo 15 del D.Lgs 422/97;

VISTA la nota n. 346, del 4 dicembre 2023, con la quale la DIV 1 della Direzione Generale del TPL ha trasmesso le risultanze dell’attività istruttoria svolta per accertare le risorse necessarie al completamento complessivo dei programmi di interventi previsti dagli accordi di programma sottoscritti ai sensi del richiamato articolo 15;

TENUTO CONTO che risorse iscritte sul capitolo di bilancio n. 7288 “somme da destinare agli accordi di programma previsti dall’articolo 15 del D.Lgs 422/97”, pari ad euro 500.793.205,00, non sono sufficienti a coprire il completamento dell’intero programma di investimento nazionale pari ad euro 584.334.579,22;

CONSIDERATO pertanto necessario definire una priorità di utilizzo delle risorse complessive attualmente disponibili;

RITENUTO opportuno adoperare il seguente ordine di priorità:

- copertura dell’importo già anticipato dagli enti Regionali per interventi già contrattualizzati alla data del 31 dicembre 2022;
- copertura degli interventi già contrattualizzati alla data del 31 dicembre 2022;
- copertura degli interventi programmati, come da accordo di programma, ma non ancora contrattualizzati o contrattualizzati dopo il 31 dicembre 2022;

CONSIDERATO che a seguito di sentenze del TAR Veneto, per gli interventi previsti nell’accordo di programma stipulata con la Regione Veneto, è stato erogato “in conto sospeso” l’importo di euro 1.754.701,73;

CONSIDERATO che a seguito del versamento di cui sopra l’importo residuo sul capitolo 7288 è pari ad euro 499.038.503,27;

VISTA l’intesa espressa dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 6 dicembre 2023;

DECRETA

Art. 1

(assegnazione risorse per completamento degli interventi previsti dagli accordi di programma ex articolo 15 del D.Lgs. 422/97)

- Al fine di consentire il completamento del programma di interventi previsti dagli accordi di programma ex articolo 15 del D.Lgs. 422/97, sono assegnate alle Regioni a statuto ordinario, a valere sulle risorse stanziare sul capitolo 7288 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti le risorse indicate nella tabella che segue:

TABELLA n. 1	A	B	C	D	E	F	G	H
REGIONE	IMPORTO totale (ADP + ADP Integrativi)	valore accordo a carico STATO	importo erogato	Rate di mutuo da erogare	RESIDUO da erogare per chiusura ADP (B+D-C)	Importo contrattualizzato alla data del 31/12/2022 da coprire con le risorse disaccantonate	importo programmato coperto con le risorse disaccantonate	totale importo residuo degli adp coperto con le risorse disaccantonate (F+G) da IMPEGNARE
Piemonte	127.823.082,52	127.823.082,52	102.258.466,02		25.564.616,50	4.747.082,06	7.412.106,27	12.159.188,33
Lombardia	817.272.238,02	817.272.238,02	817.272.238,01		0,00	0,00		0,00
Veneto	53.489.441,98	53.489.441,98	52.623.973,92		865.468,06	865.468,06		865.468,06
Liguria	4.338.237,95	4.338.237,95	2.602.942,77		1.735.295,18	2.851.035,13	571.509,64	3.422.544,77
Emilia Romagna	262.436.418,39	262.436.418,39	250.035.956,83		12.400.461,56	11.727.152,40		11.727.152,40
Toscana	20.777.061,05	20.777.061,05	20.777.061,05		0,00	0,00		0,00
Umbria	139.111.797,42	139.111.797,42	85.780.074,31		53.331.723,11	20.109.529,05	11.806.199,76	31.915.728,81
Lazio	240.927.143,42	202.089.584,61	80.835.833,84		121.253.750,77	61.629.242,79	19.504.800,36	81.134.043,15
Abruzzo	87.893.088,44	87.893.088,44	60.711.077,89		27.182.010,55	16.282.010,53	3.234.959,71	19.516.970,24
Campania	852.212.643,23	852.212.643,23	572.443.695,13	24.569.269,17	304.338.217,27	304.338.217,27		304.338.217,27
Puglia	349.751.913,34	349.751.913,34	323.993.099,71		25.758.813,63	22.076.117,51		22.076.117,51
Basilicata	23.860.308,74	23.653.725,98	11.658.376,82		11.995.349,16	11.883.072,73		11.883.072,73
Calabria	29.480.552,08	29.480.552,08	29.480.552,08		0,00	0,00		0,00
	3.009.373.926,58	2.970.329.785,01	2.410.473.348,38	24.569.269,17	584.425.705,80	456.508.927,53	42.529.575,74	499.038.503,27

- Le risorse di cui alla colonna H della tabella 1 sono impegnate con successivi provvedimenti dirigenziali.

Art. 2

(fabbisogno interventi programmati)

- La ripartizione di eventuali futuri finanziamenti destinati alle ferrovie regionali dovrà tenere prioritariamente conto dei fabbisogni di cui alla tabella che segue, pari complessivamente ad euro 49.680.316,69:

TABELLA n.2			
REGIONE	Importo programmato comunicato dalle regioni rispetto al limite massimo riconoscibile per ciascuna	quota del programmato utilizzata per coprire il contrattualizzato	Fabbisogno da coprire con futuri finanziamenti
Piemonte	16.070.452,38	8.658.346,11	8.658.346,11
Lombardia	0,00	0,00	0,00
Veneto	0,00	0,00	0,00
Liguria	1.239.110,46	667.600,82	667.600,82
Emilia Romagna	0,00	0,00	0,00
Toscana	0,00	0,00	0,00
Umbria	25.597.443,45	13.791.243,69	13.791.243,69
Lazio	42.289.054,43	22.784.254,07	22.784.254,07
Abruzzo	7.013.831,71	3.778.872,00	3.778.872,00
Campania	0,00	0,00	0,00
Puglia	0,00	0,00	0,00
Basilicata	0,00	0,00	0,00
Calabria	0,00	0,00	0,00
	92.209.892,43	49.680.316,69	49.680.316,69

Art. 3
(erogazione risorse assegnate)

1. Ai fini dell'erogazione delle risorse di cui all'articolo 1 si procede con le modalità istruttorie previste dagli accordi di programma ex articolo 15 del D.Lgs 422/97.

IL MINISTRO